

Oggetto: “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”.

RELAZIONE

Il DDL in oggetto è suddiviso in dodici Capi, alcuni di attuazione di impegni formali assunti nel 2023 dalla Presidente a seguito dei rilievi degli uffici ministeriali, altri di modifica o integrazione di leggi regionali.

Nello specifico, i **Capi: II, IX, X e XII** sono finalizzati a dare attuazione a quegli impegni con cui la Presidente della Giunta regionale si è impegnata, in ottica di leale collaborazione, con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla modifica di specifici articoli delle leggi regionali di seguito specificate:

- Legge Regionale n. 13 del 16 ottobre 2023 “Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età”. *Pubblicata nel B. U. n. 50, S.o. 1 del 18/10/2023;*

- Legge Regionale n. 15 del 30 ottobre 2023 “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione” *Pubblicata nel B. U. n. 52, S.o. n. 1 del 02/11/2023.*

Per una maggiore facilità di lettura, è opportuno iniziare con l'esposizione dei Capi attuativi degli impegni assunti dalla Presidente, per poi proseguire con l'esame dei restanti Capi:

- Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 13/2023, (CAPO XII)** aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero delle Disabilità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'Università e della ricerca, sono stati assunti dalla Presidente, con note prot. n. 275557/2023, n. 276553/2023 e n. 284050/2023 formali impegni alla modifica di varie disposizioni della L.R. suddetta **e con gli articoli da 19 a 31 del presente DDL si dà concreta attuazione agli impegni assunti.**

Nello specifico:

Le osservazioni pervenute dal Ministero per le disabilità, hanno riguardato in particolare gli artt. 1, 12 e 14 della legge regionale.

Secondo il **Ministero per le disabilità**, l'impianto della l.r. 13/2023 nel disciplinare il sistema di educazione e di istruzione per i bambini 0-6 anni, non prevede in maniera inequivoca la necessità di garantire (non solo di promuovere) l'accesso agli stessi servizi per i minori con disabilità, che anzi, se in possesso della certificazione ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, avrebbero priorità di accesso.

.....“Pertanto, si ritiene che debbano sostituirsi, all'articolo 1, i verbi “promuovere” e “favorire” con il verbo “**garantire**”, ed aggiungere l'espressione “**su base di uguaglianza con gli altri**”, perché, diversamente, la disposizione regionale sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione e, ponendosi in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, determinerebbe anche la violazione degli “obblighi internazionali” assunti dall'Italia con la ratifica di tale atto internazionale e quindi in contrasto anche con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione.”.

Per completezza, il Ministero sottolinea, inoltre, l'opportunità di integrare l'articolo 1 con il richiamo alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

Oggetto di critica è anche l'articolo 12, per il quale si chiede di includere nel testo anche le “condizioni di disabilità” e si evidenzia inoltre, che nell'articolo 14, comma 3, della legge regionale, nel disciplinare

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la composizione della "Consulta regionale per i servizi all'infanzia" non è prevista espressamente la rappresentanza dei minori con disabilità, pertanto, la mancata espressa previsione delle organizzazioni rappresentative dei minori con disabilità determina una violazione di quanto prescritto dalla Convenzione Onu richiamata e quindi anche in tal caso una violazione dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione. Inoltre, viene richiesto di precisare il dettato dell'articolo 16, comma 3, lettera c) e dell'articolo 12, comma 3, lett. f).

Con gli articoli 19, 25, 26 e 28 del presente DDL si dà concreta attuazione agli impegni assunti.

Le osservazioni pervenute dal Ministero della Salute, hanno riguardato in particolare l'articolo 21 della legge regionale, per il quale è stato richiesto di inserire le parole "socio-pedagogici" accanto a "educatori professionali" al fine di evitare sovrapposizioni normative e nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di professioni.

In particolare, il Ministero ricorda che: "La figura dell'educatore professionale socio-pedagogico ha trovato, una propria organica disciplina nell'art.1, commi 594 e 595, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove è stabilito, tra l'altro, che detto professionista si forma presso la Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione e svolge attività di tipo educativo, formativo e pedagogico.

La legge n. 205/2017 ha, inoltre, operato una puntuale distinzione tra i profili dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio- sanitario, distinguendo gli ambiti di competenze delle due professioni, ai quali corrispondono due diversi ambiti occupazionali (rispettivamente educativo, formativo e pedagogico per l'educatore professionale socio-pedagogico e sanitario e socio-sanitario per l'educatore professionale socio-sanitario) e delineando, per ciascuna figura, un diverso percorso formativo.

In particolare, l'esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-sanitario è subordinata al possesso di un titolo abilitante rilasciato a compimento di un corso di laurea universitaria triennale (corso di laurea L/SNT2) incardinato nell'area sanitaria e disciplinato dal D.M. Miur/Salute 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie.

Per converso, per svolgere la professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario conseguire un diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione, appartenente alla classe L-19, volta alla formazione di professionisti per i quali non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale.

Da ultimo, il D.M. 27 ottobre 2021, adottato dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione dell'art. 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel definire le funzioni ed il ruolo proprio dell'educatore socio-pedagogico, ha ulteriormente rimarcato la distinzione tra le due professioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, al fine di evitare sovrapposizioni relative agli ambiti di operatività e/ o contraddizioni normative, che la regione emendi l'articolo 21, comma 2, nel senso indicato, sì da garantire la piena coerenza con le disposizioni statali richiamate e scongiurare possibili censure di incostituzionalità.

Al riguardo, si rammenta che, relativamente alla materia delle "professioni", oggetto di competenza concorrente, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che il legislatore regionale è tenuto a rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi titoli abilitanti, è riservata allo Stato (Cfr. per tutte sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del 2007).".

Con l'articolo 31 del presente DDL in accoglimento delle osservazioni del Ministero della Salute, si dà concreta attuazione agli impegni assunti.

Per il **Ministero dell'Istruzione**, vengono in rilievo le disposizioni di seguito indicate:

- **L'articolo 5, lettera c)**, della legge regionale, annovera tra i servizi integrativi in cui si articola il sistema di educazione e istruzione 0-6 anni i centri per bambine e bambini, che condividono le finalità educative e sociali del nido e accolgono i bambini di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale tipologia di servizi integrativi secondo il Ministero non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017; in particolare non è riportato che la frequenza dei bambini è solo antimeridiana e che è previsto l'affido continuativo ad uno o più educatori.

- **L'articolo 7** della legge regionale, istituisce le scuole dell'infanzia, che operano in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione e accolgono bambine e bambini tra i tre anni e i cinque anni di età, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Sul punto il Ministero segnala la violazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, nella parte in cui non si prevede la possibilità di iscrivere alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dalla titolarità della gestione, anche i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Tale possibilità è consentita sia nelle scuole dell'infanzia statali che paritarie e non è prevista deroga di tipo regionale su norme di pertinenza esclusiva dello Stato.

- Con riferimento **all'articolo 8** della legge regionale, che promuove la sperimentazione di nuove tipologie di servizi, rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età, si rappresenta che tali servizi sperimentali non rientrano nel sistema integrato come definito dal decreto legislativo 65/2017, soprattutto laddove dovessero riguardare le scuole dell'infanzia o la costituzione di sezioni miste di bambini 0-6 anni.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero al fine di escludere che vi siano profili di illegittimità costituzionale, ha chiesto alla Regione Umbria di voler espungere, l'articolo 5, lettera c) e l'articolo 8, poiché non conformi alle previsioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di voler apportare all'articolo 7 gli interventi modificativi necessari ad adeguare tale disposizione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

Con gli articoli 21, 22 e 23 del presente DDL, in accoglimento delle osservazioni pervenute, si dà concreta attuazione agli impegni assunti.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali infine, osserva che negli **articoli 9 e 17** della legge regionale, non vi è una differenziazione degli enti in possesso della qualifica di enti del Terzo Settore (ETS) rispetto alla generalità degli altri soggetti privati, in virtù del *favor* loro riconosciuto dal Codice del Terzo settore e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, secondo il Ministero sebbene, gli enti del Terzo Settore vengano inclusi tra i membri della Consulta regionale per i servizi dell'infanzia (art. 14, co. 3) e, quindi, coinvolti nella programmazione (art. 14, co. 6), alcuna menzione si rinviene nell'articolo 9, riferito ai soggetti che compongono la "*rete territoriale*", né nell'articolo 17 che disciplina le funzioni e i compiti dei Comuni.

La "*stipula di accordi e convenzioni*" (art. 9), e la gestione indiretta dei servizi da parte dei Comuni (art. 17, co. 1, lett. a) sono normalmente degli indicatori di esistenza di un partenariato con gli enti pubblici (cfr. art. 55 del Codice del Terzo Settore), e cioè di una condivisione della funzione pubblica, **che rende doverosa una differenziazione degli enti in possesso della qualifica di ETS rispetto alla generalità degli altri soggetti privati**, in virtù del *favor* loro riconosciuto dal Codice del Terzo Settore e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in virtù delle suesposte considerazioni ne chiede pertanto la modifica.

Con gli articoli 24 e 29 del presente DDL, in accoglimento delle osservazioni pervenute, si dà concreta attuazione agli impegni assunti.

Il Ministero dell'Università e della ricerca con riferimento all'articolo 19 ("Coordinatore pedagogico"), comma 1, della legge regionale, nella parte in cui sono richiamati i titoli di studio, suggerisce un riferimento esplicito all'articolo 1, comma 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con l'articolo 30 del presente DDL si dà concreta attuazione alla richiesta.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Infine, occorre precisare **che l'articolo 20 del presente DDL** (che modifica il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 13/2023) nasce in conseguenza delle abrogazioni previste dagli articoli 21 e 23 del presente DDL e **l'articolo 27 del presente DDL** che modifica l'articolo 15 della legge in esame, nasce in conseguenza della sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale, prevista dall'articolo 24 del presente DDL.

Le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 31 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

- Con riferimento **alla L.R. Umbria n. 15/2023, (CAPI II, IX e X)** aderendo con spirito di leale collaborazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Disabilità, è stato assunto dalla Presidente, con nota prot. n. 285175/2023, formale impegno alla modifica delle disposizioni introdotte dagli articoli 1, 53 e 61 della L.R. suddetta.

Nello specifico i rilievi ministeriali, possono così riassumersi:

Il Ministero della Difesa con riferimento all'articolo 1 della legge regionale n. 15/2023 (che modifica l'articolo 5 della l.r. n. 4/1994 "Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica") ha rappresentato l'opportunità di sostituire le parole: "un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri forestale, designato dal Comandante regionale," con le seguenti parole: **"un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri designato dal Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, di cui all'articolo 174 - bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da un suo delegato"**.

Quanto sopra al fine di: "inserire un esplicito riferimento al "Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari" - CUFA, che, quale Comando di Vertice, svolge compiti di "alta direzione, di coordinamento e di controllo", ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

In ragione di quanto rappresentato, sarebbe quindi opportuno individuare, quale designatore del rappresentante dell'Arma in seno alla suddetta Commissione, il Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (in luogo del "Comandante regionale"). L'espressa indicazione di tale incarico, infatti, risulta maggiormente aderente alla previsione normativa di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che disciplina gli "Accordi fra le Pubbliche Amministrazioni" (trattandosi di una figura di vertice, responsabile dell'organizzazione in parola e, dunque, deputato a rappresentare l'Amministrazione, oltre che a designare o a delegare l'individuazione di un idoneo rappresentante, quale membro della Commissione, al fine di garantire una maggiore aderenza al territorio)".

In accoglimento delle suesposte osservazioni ministeriali, è stato assunto dalla Presidente, formale impegno alla modifica della norma in questione. **Ad esso si dà attuazione con l'articolo 2 del presente DDL.**

Il Ministero delle Disabilità fa presente che la legge regionale n. 15/2023, all'articolo 53, stabilisce che: "Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), le parole: "negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli uffici e servizi pubblici regionali e degli enti locali" *(Tale modifica era il risultato dell'attuazione di un precedente impegno della Presidente a seguito dei rilievi del Ministero dell'interno).*

Secondo il Ministero: "la modifica appare restringere irragionevolmente il potere di visita del Garante, visto che, per esempio, lo stesso non potrebbe più visitare servizi ospedalieri, servizi di trasporto extraurbani gestiti da concessionari (incluse stazioni ferroviarie, aeroportuali, di pullman) o servizi universitari, non rientrando questi nel novero degli "uffici e servizi pubblici regionali" o "degli enti locali".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Mentre l'accessibilità va garantita per assicurare alle persone con disabilità di fruire di qualsiasi servizio su base di uguaglianza con gli altri. Lo stesso articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) prevede che: "Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali."

Pertanto, la norma che restringe i poteri del Garante si configura come contrastante con l'articolo 3 della Costituzione, laddove si atteggia come irragionevole per immotivata restrizione del novero delle visite da poter effettuare per verificare la limitazione di accessibilità per le persone con disabilità e in violazione del principio di uguaglianza sostanziale con gli altri cittadini.

Tra l'altro occorre ricordare che l'Italia, ratificando la Convenzione Onu sopra richiamata ha anche ratificato il Protocollo Opzionale (meccanismo a cui soggiacere innanzi al Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità per verificare l'attuazione della Convenzione stessa) e quindi un provvedimento legislativo regionale non coerente con quanto previsto da tale atto internazionale determina anche una violazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi un contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione."

In accoglimento delle suesposte osservazioni ministeriali, è stato assunto dalla Presidente, formale impegno alla modifica della norma in questione prevedendo la sostituzione della lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 1/2022 **nel senso di cui all'articolo 16 del presente DDL.**

Il Ministero dell'Ambiente, con riferimento alla L.R. 15/2023 rileva che l'articolo 61 necessiterebbe di attualizzazione.

Esso infatti, precisamente al comma 1, lettera a), laddove va a modificare il comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023, dispone il rimando alle cause di esclusione previste dall'ormai abrogato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in luogo del vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, l'articolo di riferimento in materia di cause di esclusione sarebbe, precisamente, non più l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 bensì l'articolo 94 (rubricato "Cause di esclusione automatica") e, eventualmente, anche l'articolo 95 (rubricato "Cause di esclusione non automatica") del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023.

In accoglimento delle suesposte osservazioni ministeriali, è stato assunto dalla Presidente, formale impegno alla modifica della norma in questione. **Ad esso si dà attuazione con l'articolo 17 del presente DDL.**

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 16 e 17 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Finita l'esposizione dei Capi attuativi degli impegni assunti dalla Presidente, si prosegue con l'esame dei restanti Capi:

CAPO I - Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983 n. 15 (Norma per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati)

Art. 1 (*Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983 n. 15*)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con la presente norma si sostituisce il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983 "Norma per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenze della Regione o di Enti da essa delegati".

Il testo proposto non contiene più le parole "entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto", nel rispetto della legge n. 689/1981 che è considerata un vero e proprio "codice" di orientamento, al quale anche il legislatore regionale deve fare riferimento nell'emanare norme inerenti gli illeciti amministrativi sanzionabili.

Con la previsione normativa oggetto del presente articolo l'autorità competente può acquisire ai fini della decisione "ulteriori accertamenti e/o elementi di giudizio e/o rapporti integrativi", legittimando l'acquisizione delle controdeduzioni degli accertatori relativamente agli scritti difensivi presentati, utili come elemento finale dell'iter sanzionatorio per una completa definizione motivata della violazione contestata.

Il nuovo testo specifica che la comunicazione integrale della archiviazione della violazione vada effettuata anche agli interessati e non solo all'organo accertatore.

L'eliminazione del termine originariamente contemplato si inserisce nel contesto del procedimento previsto dall'articolo 11 rispetto alla tutela accordata ai soggetti destinatari di atti di accertamento relativi alla irrogazione di sanzioni nelle materie di competenza della Regione.

Al fine di tutelare tali soggetti è infatti previsto che gli stessi possano far pervenire documenti o essere auditi rispetto ai fatti contestati.

L'eliminazione del termine di sessanta giorni, consente all'autorità competente di valutare al meglio, nell'ambito di attività che possono richiedere accertamenti tecnici anche complessi, relative alle ragioni degli istanti oltre che di acquisire idonee informazioni anche attraverso il supporto di soggetti che, come nel caso del contenzioso forestale, prevedono un organo tecnico – Commissione Contenzioso – per la valutazione delle singole fattispecie.

La norma pertanto si propone di tutelare gli interessi dei soggetti sanzionati, con sanzioni che possono anche prevedere la confisca di beni, consentendo di proporre e produrre tutto quanto necessario in termini tecnici al fine di valutare la portata e la natura delle violazioni, attività queste che possono richiedere competenze specialistiche e la necessità di approfondimenti tecnici interdisciplinari.

Parimenti, consente all'amministrazione regionale ovvero agli enti delegati di poter attivare le necessarie procedure allo scopo di acquisire ogni elemento utile alla definizione del procedimento tutelando gli interessi pubblici e quindi la finanza pubblica attraverso provvedimenti motivati e corredati di idonea documentazione.

Da ultimo si consente altresì, di deflazionare il possibile contenzioso civilistico conseguente agli atti emanati dalla pubblica amministrazione.

La norma essendo di carattere ordinamentale/procedurale non configura impatti dal punto di vista del bilancio regionale.

CAPO III - Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 3 *(Integrazione all'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)*

Art. 4 *(Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)*

La modifica e integrazione della l.r. 14/1994 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è finalizzata ad individuare e disciplinare anche normativamente le Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.), già previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e a stabilire la possibilità, per tali aree, di adottare le medesime procedure di istituzione in vigore per ambiti faunistici simili, quali le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura. La modifica consente di agevolare le procedure di istituzione delle A.R.T., perseguendo gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per la gestione delle A.R.T., la Regione può avvalersi dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC), di cui all'art. 11 della L.R. 14/1994, che faranno ricorso, per tale gestione, alle risorse stanziare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 14/1994, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Detto articolo prevede che il cinquantaquattro per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia venatoria venga ripartito tra gli ATC (LR 14/1994, art. 40, comma 1, lett. c, punto i) per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del Regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).

Il RR n. 6/2008 stabilisce all'art. 29, comma 1 che possono essere finanziati eventuali progetti coerenti e in linea con il Piano faunistico venatorio regionale e finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale dell'ATC di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) dello stesso regolamento (RR n. 6/2008).

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del RR n. 6/2008 stabilisce, tra le altre cose, che il citato programma di gestione annuale possa riguardare le immissioni di selvaggina (articolo 6, comma 1, lettera b, punto 3). Rientrano in tale fattispecie anche le A.R.T., in quanto vengono istituite per l'immissione della selvaggina al loro interno e per consentire il successivo irradimento degli animali immessi nel territorio a caccia programmata.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, dalle disposizioni contenute all'articolo 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale in quanto gli interventi ivi previsti a carico degli ATC e dei Comitati di cui all'articolo 11, sono già finanziati con le autorizzazioni di spesa già disposte a legislazione vigente all'articolo 40 della l.r. n. 14/1994.

CAPO IV - Modificazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)

Art. 5 (Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

La presente proposta di modificazione ed integrazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) intende armonizzare il vigente disposto normativo regionale, nella parte concernente programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale, con le innovazioni intervenute in materia, dapprima, per effetto del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato, tra gli altri, l'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 relativo all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e, da ultimo, a seguito della introduzione nell'ordinamento del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ad opera del DL n. 80/2021, del quale il Piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce ad oggi sottosezione di programmazione.

In particolare, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni con legge n.113 del 6 agosto 2021, all'art. 6 ha introdotto nell'ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ovvero un documento unico di programmazione che assorbe, con l'intento di presentarli in forma integrata, una serie di Piani che le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre e aggiornare annualmente.

Tutte le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative) sono quindi tenute ad adottare e pubblicare il PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 4 del D.L. 80/21, e secondo le modalità definite dai provvedimenti attuativi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con il PIAO, che definisce su base triennale, con aggiornamento annuale, diversi profili di interesse dell'attività e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha inteso superare la molteplicità e conseguente frammentazione degli strumenti di programmazione, consentire un maggior coordinamento e semplificazione dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo altresì di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese".

Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81, in attuazione delle previsioni contenute nel comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è stato adottato il regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Ai sensi dell'art.1, comma 1 del suddetto D.P.R. n.81/2022, risultano, quindi, soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), i previgenti adempimenti inerenti i piani individuati dal decreto stesso, e specificatamente: il Piano dei fabbisogni del personale; il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; il Piano della performance; il Piano di prevenzione della corruzione; il Piano organizzativo del lavoro agile; il Piano delle azioni positive.

Al contempo, tutti i richiami ai piani sopra individuati sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

In particolare, passando in rassegna i contenuti del PIAO, quest'ultimo, secondo le previsioni normative, definisce segnatamente, tra gli altri:

- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili destinata alle progressioni di carriera.

A completamento del quadro normativo, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n.132 del 30 giugno 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il regolamento recante definizione del contenuto del Piano ed è stato fornito uno schema - tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

L'art.4, comma 1, lett. c) del richiamato D.P.C.M. n.132/2022 disciplina il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che costituisce una delle sottosezioni di programmazione in cui risulta ripartita la Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO.

L'intervento del legislatore regionale, che di seguito si propone, accoglie inoltre le indicazioni espresse dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria che, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, ha rilevato l'allineamento al nuovo quadro normativo nazionale da parte degli atti di organizzazione e programmazione in materia di personale di competenza adottati dalla Giunta regionale e ha al contempo invitato a un intervento di allineamento, sotto i profili evidenziati, della "Legge regionale di Organizzazione" alla cornice normativa nazionale, in ragione anche del rinvio contenuto nelle deliberazioni della Giunta regionale di adozione del PIAO alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ed alla normativa attuativa della stessa.

Ciò premesso, alla luce della normativa nazionale sopra richiamata, si rende necessario procedere ad un aggiornamento della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 laddove all'art.4, comma 1, è ancora prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Triennale dei fabbisogni della risorsa umana, quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente, (senza tenere conto delle suesposte innovazioni in materia), adeguando la disposizione regionale alla normativa nazionale che ha introdotto e disciplinato il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fabbisogni di personale costituisce sottosezione di programmazione nell'ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, secondo lo schema di cui al D.P.C.M. 30 giugno 2022, n.132.

Pertanto, al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n.2/2005, le parole: "approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale, quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente, costituisce sottosezione di programmazione nell'ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del d.l. 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.113, dell'art. 1 del d.p.r. 24 giugno 2022, n.81 e in conformità all'art. 4 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 132 del 30 giugno 2022".

La modifica proposta è disposizione di carattere ordinamentale, programmatico e/o procedurale e dal punto di vista finanziario non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale e della finanza pubblica.

CAPO V - Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)

Art. 6 *(Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)*

Art. 7 *(Modificazioni all'articolo 45 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)*

La modifica della l.r.15/2008 "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura" prevede la possibilità, entro determinati limiti, di affidare alle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche la gestione in forma esclusiva di tratti di corsi d'acqua. La modifica è finalizzata ad ottenere un maggiore coinvolgimento alla gestione attiva dei corsi d'acqua da parte delle associazioni interessate favorendo, conseguentemente, le attività di vigilanza e controllo sui corsi stessi e garantendo una migliore fruibilità dei tratti gestiti. Vengono inoltre proposte ulteriori modifiche per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativamente alle autorizzazioni all'uso di natanti nelle acque di categoria A e all'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali.

Le norme in esame essendo di carattere ordinamentale non configurano impatti dal punto di vista del bilancio regionale.

CAPO VI - Modificazioni alla legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

Con le modifiche introdotte alla legge regionale n.11/2015 dagli **artt. 8, 9, e 10 del presente DDL**, si intendono realizzare due macro obiettivi: di tipo tecnico e di tipo economico; l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero e cura con l'inserimento del presidio della Media Valle del Tevere nell'AO di Perugia e con l'inserimento dell'Ospedale di Narni, l'Ospedale di Amelia e l'Ospedale Domus Gratie nell'AO di Terni, nonché un'economia di scala nell'organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali. L'Ospedale della Media Valle del Tevere integrato con la AOPG favorirà il funzionamento della rete ospedaliera a sostegno dei percorsi di cura. Ciò garantisce un efficientamento del numero e della distribuzione dei posti letto con conseguente riduzione del fenomeno del sovraffollamento nell'Azienda Ospedaliera, in particolare per patologie di interesse medico e chirurgico a più bassa intensità assistenziale, l'erogazione appropriata dell'attività assistenziale e l'incremento delle prestazioni di alta specialità nell'Azienda Ospedaliera stessa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Ospedale della Media Valle del Tevere viene integrato con l'Ospedale di Perugia sede di DEA di II livello per favorire la presa in carico per livelli di intensità di cura in relazione alla presenza di strutture/servizi, della tecnologia e dei professionisti.

Tale integrazione consente infatti di garantire:

- Ricoveri di alta intensità di cura esclusivamente presso l'Ospedale di Perugia
- Ricoveri urgenti di area medica di media intensità di cura anche presso l'Ospedale della Media Valle del Tevere con ricovero diretto dal PS della sede o in trasferimento da Perugia per l'ottimale utilizzo dei posti letto di area medica e di gestione del sovraffollamento in PS
- Ricoveri programmati di media intensità di cura per le discipline chirurgiche presenti con attivazione di degenze a ciclo breve (week surgery e day surgery) e della chirurgia ambulatoriale con efficientamento e pieno utilizzo del blocco operatorio presente nell'Ospedale della Media Valle del Tevere anche grazie agli interventi chirurgici che potranno garantire le équipes chirurgiche dell'Azienda Ospedaliera di Perugia presso lo stesso Ospedale.
- Ricoveri programmati di bassa intensità (es: riabilitazione, cure post acuzie e low care) per la presa in carico del post-acuto di tipo medico e/o chirurgico che necessita di un percorso definito dal punto di vista assistenziale e di tempistica nei posti letto per post-acuti
- Prestazioni ambulatoriali: visite ed esami diagnostici in relazione alla tecnologia presente
- Postazione di Pronto Soccorso con le caratteristiche della postazione dell'Ospedale di base con posti letto tecnici di OBI in sinergia con il PS dell'Ospedale di Perugia anche strutturando un unico piano di Gestione del Sovraffollamento.

Il PO di Narni Amelia risulta costituito da 3 ospedali così come definiti nella DGR 212/2016:

- Narni
- Amelia
- Domus Gratie

Va tenuto presente che l'attuale presidio di Narni Amelia composto dall'Ospedale di Narni, l'Ospedale di Amelia e l'Ospedale Domus Gratie confluiranno nell'unico ospedale di Narni Amelia con 120 posti letto ospedalieri di cui 65 per acuti e 55 per post-acuti, oltre ai 20 per struttura intermedia e i posti letto tecnici.

Allo stato attuale tutti e 3 gli Ospedali dovranno essere integrati con la AOTR per favorire il funzionamento della rete ospedaliera a sostegno dei percorsi di cura. Ciò garantisce un efficientamento del numero e della distribuzione dei posti letto con conseguente riduzione del fenomeno del sovraffollamento nell'Azienda Ospedaliera, in particolare per patologie di interesse medico e chirurgico a più bassa intensità assistenziale, l'erogazione appropriata dell'attività assistenziale e l'incremento delle prestazioni di alta specialità nell'Azienda Ospedaliera stessa.

Tale integrazione consente infatti di garantire:

- Ricoveri di alta intensità di cura esclusivamente presso l'Ospedale di Terni.
- Ricoveri urgenti di area medica di media intensità di cura anche presso l'Ospedale di Narni con ricovero diretto dal PS della sede o in trasferimento da Terni per l'ottimale utilizzo dei posti letto di area medica e di gestione del sovraffollamento in PS.
- Ricoveri programmati di media intensità di cura per le discipline chirurgiche presenti con attivazione di degenze a ciclo breve (week surgery e day surgery) e della chirurgia ambulatoriale con efficientamento e pieno utilizzo del blocco operatorio presente nell'Ospedale di Narni anche grazie agli interventi chirurgici che potranno garantire le équipes chirurgiche dell'Azienda Ospedaliera di Terni presso tale stabilimento.
- Ricoveri programmati di bassa intensità (es: riabilitazione, cure post acuzie e low care) per la presa in carico del post-acuto di tipo medico e/o chirurgico che necessita di un percorso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

definito dal punto di vista assistenziale e di tempistica nei posti letto di riabilitazione nell'Ospedale di Amelia e della Domus Gratie.

- Prestazioni ambulatoriali: visite ed esami diagnostici in relazione alla tecnologia presente.
- Postazione di Pronto Soccorso con le caratteristiche della postazione dell'Ospedale di base con posti letto tecnici di OBI nell'Ospedale di Narni in sinergia con il PS dell'Ospedale di Terni anche strutturando un unico piano di Gestione del Sovraffollamento.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 *(Modificazione all'articolo 60 della legge regionale 09 aprile 2015, n. 11)*

Nell'ambito del complesso sistema di finanziamento del SSR, anche al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del DM 70/15, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8-quinquies e dall'art. 8-sexies comma 2 della Legge n. 502/1992, la Giunta Regionale, dopo aver verificato che le Aziende abbiano messo in campo tutte le azioni gestionali ed organizzative per perseguire l'efficientamento e la riqualificazione del Servizio sanitario regionale, può, con propri atti, definire ulteriori criteri e modalità di attribuzione del fondo sanitario regionale indistinto. Il modello di finanziamento garantisce il supporto alle attività programmatiche previste per la gestione della rete ospedaliera e per i programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale.

Tali assegnazioni di finanziamento da parte della Giunta Regionale saranno funzionali anche a garantire il rispetto dell'equilibrio economico finanziario nel caso di eventuali deroghe ministeriali che determinino una rimodulazione organizzativa finalizzata al raggiungimento degli standard ministeriali.

Le norma in esame essendo di carattere ordinamentale non configura impatti dal punto di vista del bilancio regionale.

Art. 12 *(Modificazione all'articolo 268-bis della legge regionale 09 aprile 2015, n. 11)*

Con la modifica introdotta dall'articolo 12 del presente DDL, la definizione delle articolazioni territoriali delle Zone sociali di cui all'articolo 268-bis della l.r. 11/2015, avviene attraverso il Piano sociale regionale, come previsto dal primo comma dell'articolo 270 della l.r. medesima, ai sensi del quale: "Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, **la soglia territoriale ottimale** per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione."

La norma in esame essendo di carattere ordinamentale non configura impatti dal punto di vista del bilancio regionale.

Art. 13 *(Disposizioni transitorie)*

L'articolo 13 del presente DDL, disciplina la fase transitoria prevedendo gli adempimenti e gli atti necessari per procedere all'effettiva articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni e a garantire al contempo, la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni. Nello specifico, la norma prevede la nomina da parte della Giunta:

- al comma 1 lettera a), di un apposito collegio per le aziende sanitarie, composto dai direttori generali o commissari delle aziende ospedaliere coinvolte nella transizione, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di due mesi dalla nomina, la ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione.

La Giunta regionale, una volta acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 1, lettera a), approverà le deliberazioni con le nuove articolazioni delle aziende ospedaliere regolando contestualmente la fase di transizione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La norma prevede, altresì, che dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione degli atti di definizione dei nuovi assetti organizzativi, alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali continuino ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.

La norma in esame essendo di carattere ordinamentale non configura impatti dal punto di vista del bilancio regionale.

CAPO VII - Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

Art. 14 (*Modificazione all'articolo 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12*).

Con riferimento alla L.R. Umbria 26 maggio 2023, n. 6, a seguito dei rilievi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pervenuti con nota del 22.06.2023, in accoglimento delle osservazioni ministeriali, si propongono le integrazioni concernenti l'articolo 6 "Sostituzione dell'articolo 156 della L.R. n. 12/2015".

- In merito all'articolo 6, che sostituisce l'articolo 156 della legge regionale n. 12 del 2015, il Ministero osserva che, laddove la legge nazionale prefigura una forma di regolamentazione di una professione, anche in forma indiretta come in questo caso, subordinandone l'accesso ad un requisito formativo rimesso alla regolamentazione delle Regioni e delle Province autonome, ne consegue che tutte le qualificazioni regolamentate e rilasciate dalle Regioni in applicazione della normativa nazionale debbano essere automaticamente equivalenti, a meno che la norma nazionale non preveda deroghe espresse. La competenza esclusiva delle Regioni nel dettagliare le modalità organizzative dell'offerta di formazione è concorrente rispetto alla competenza dello Stato, che è quella di regolamentare, a salvaguardia di motivi di interesse nazionale generale, i contenuti e gli ambiti di esercizio di una determinata attività professionale.

L'articolo in esame, pertanto, parrebbe presentare profili di criticità considerato che, non facendo alcun riferimento al valore di equivalenza delle qualificazioni acquisite in altre Regioni ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141, non sembra limitarsi a disciplinare i requisiti formativi della qualificazione dell'operatore di agricoltura sociale rilasciata in Regione Umbria, ma rischia di fare della territorialità della formazione regionale stessa un requisito addizionale a tale riconoscimento, suscettibile di ostacolare la libera circolazione sul territorio nazionale degli operatori di agricoltura sociale già qualificati in altre Regioni sulla base del medesimo presupposto di legge.

In conclusione, si ritiene utile che la legge regionale in esame contenga un riferimento espresso al possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di agricoltura sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti, ai sensi e per gli effetti della legge 18 agosto 2015, n. 141, dalla Regione Umbria o da altre Regioni e Province Autonome.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO VIII- Integrazione alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)

Art. 15 (*Integrazione all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10*)

La L.R. 23 giugno 2021, n. 10 "Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi." allineandosi alla normativa in materia di sperimentazioni - art. 9 bis del d.lgs. 502/1992 - disciplina il processo di sperimentazioni gestionali presso la Regione Umbria.

In essa, si pone in capo alle Aziende sanitarie, individualmente ovvero anche in associazione tra loro, la proposta di attivazione di programmi di sperimentazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla Regione è riservata una competenza autorizzatoria nei confronti delle proprie Aziende sanitarie laddove, con l'attivazione dei programmi di sperimentazione, si realizzino, in forma sinergica e complementare, i fini pubblici dell'assistenza mediante la collaborazione, per l'appunto, tra le strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche mediante forme societarie con capitale pubblico/privato, spettando, in ogni caso, al socio pubblico, detenere la maggioranza del capitale sociale.

L'Art. 2 (Programmi di sperimentazione gestionale) oggetto di modifica dell'articolo 17 del presente DDL, declina, nello specifico, le finalità dei programmi di sperimentazione gestionale che consentono, con la relativa attivazione, di perseguire, attraverso l'implementazione di modelli gestionali innovativi, i fini pubblici di erogazione dell'assistenza, consentendo il miglioramento delle prestazioni del servizio sanitario in ottica di maggior efficacia ed efficienza del servizio erogato, in coerenza con il piano sanitario regionale e con gli altri atti di pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali.

La modifica dell'articolo 2 con l'inserimento del comma 1-bis ha la finalità di porsi ad integrazione del sistema di Amministrazione condivisa posta in essere dagli enti del Terzo settore, dalla Regione e dagli Enti locali, che ai sensi della L.R. 6 marzo 2023, n. 2 "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa" consente di perseguire l'interesse pubblico nell'ambito dello svolgimento delle attività elencate all'art. 5 del Codice del Terzo settore, quali ad esempio gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie, l'istruzione e la formazione professionale, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ecc.

Il sistema di "amministrazione condivisa" rappresenta un'inedita condivisione di poteri e responsabilità tra enti pubblici e Terzo settore, chiamati a programmare, progettare e agire congiuntamente a favore delle loro comunità, per la realizzazione dell'interesse generale.

La «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.

L'attivazione di nuovi programmi di sperimentazione gestionale consentiti con l'inserimento del comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni sociosanitarie e sociali permette di ampliare ulteriormente la rete di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di protezione sociale.

La modifica dell'articolo 2 con l'inserimento del comma 1-bis, ha la finalità inoltre, di supplire ad una lacuna della legge in materia, ampliando i programmi di sperimentazione proposti dalle Aziende sanitarie regionali (anche in attuazione del PNRR) ed estendendone le finalità non solo a nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sanitarie di eccellenza, ma anche a nuovi modelli gestionali volti all'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l'ammodernamento delle strutture e l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi.

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO XI - Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))

Art. 18 (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6)

L'estensione da 12 a 18 mesi quale termine per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali è legato alla necessità di dare una maggiore opportunità di partecipazione ai corsi per operatori di agricoltura sociale previsti dall'art. 5 del regolamento regionale, che dovranno essere attivati successivamente alla sua adozione e quindi non ancora presenti tra le offerte di corsi che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

possono essere organizzati dai soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione. La richiesta di estensione della scadenza nasce dalla indeterminatezza del primo avvio di tali corsi.

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi del regolamento approvato con D.G.R. n. 202 del 13/03/2024, disciplinante il "Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale", la presente iniziativa di legge non è soggetta alla procedura A.I.R.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tutti gli articoli del presente DDL rappresentano disposizioni di natura ordinamentale e/o procedurale, pertanto, dalle modifiche e integrazioni apportate non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

L'articolo 32 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale "dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".